

Regolamento contributi

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/90 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Varzo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO I - CONTRIBUTI

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;

b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 Lett. f) della L. 266/91;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 – Competenze

1. La posizione organizzativa, con riferimento al settore ad essa affidato, provvederà all'assegnazione e all'erogazione dei contributi, dopo aver acquisito l'atto di indirizzo della Giunta Comunale e vi provvederà:

- con propria determinazione per la concessione di contributi in denaro o vantaggi economici
- con proprio provvedimento per la concessione di aiuti organizzativi
- con buono economale quando di tratta di acquistare oggettistica, materiale di consumo, attrezzi non ascrivibili a contratti di fornitura già attivi, non programmati, da acquistare in forma minuta presso fornitori diversi, qualora ogni singola fornitura risulti inferiore o uguale ad € 100,00 più IVA.

2. Non è consentito e non costituisce contributo il pagamento diretto da parte del Comune di fornitori del beneficiario.

Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, fermo restando il rispetto della legge n. 135/2012.

2. Gli interventi del Comune assumono la forma di:

- a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute;
- b) vantaggi economici, ovvero l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia;
- c) messa disposizione di beni comunali immobili e mobili (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);
- d) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo.

Art. 5 - Settori di intervento

1. Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività, in armonia con le norme dello Statuto Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6 - Destinatari

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone giuridiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati per iniziative specifiche che non abbiano fine di lucro. Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali e gli organi ad essi riconducibili.

2. I contributi possono essere concessi anche a persone fisiche per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

3. Il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti sul territorio.

Art. 7 – Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

1. La concessione delle varie forme di sostegno e o contributo è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;

- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 8 -Istruttoria -Conclusiono del Procedimento

- 1.La richiesta di contributo viene trasmessa all'Assessore interessato e assegnata al Responsabile del Settore competente.
- 2.Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede le integrazioni necessarie che devono essere presentate entro 10 giorni.
- 3.Il procedimento si conclude entro 30 giorni a far data dal giorno di presentazione della istanza, ed è comunicato al richiedente per iscritto dopo la valutazione della Giunta Comunale.

Art.9- Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

- 1.Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte - l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Responsabile del Settore competente lo comunica per iscritto ai richiedenti.

Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo.

- 1.I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa acquisizione e verifica, da parte del Responsabile del Settore competente, della rendicontazione dell'iniziativa, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.
- 2.La rendicontazione dovrà contenere:
 - a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
- 3.Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutte le pezze giustificative, valide a norma di legge, delle spese sostenute, previa esibizione degli originali, se richiesti, al responsabile del procedimento che attesterà la corrispondenza con gli originali con apposita annotazione sulle copie.
- 4.Il Comune non può erogare- in via diretta e a vantaggio di singoli soci o aderenti ad associazioni e gruppi di cui al primo comma dell'art. 6 - compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo.
- 5.Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato.
- 6.La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

Art. 11 – Decadenza

- 1.La presentazione della documentazione di cui all'articolo 10 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
- 2.Il beneficiario decade dal diritto ad ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata,

b) sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) , con conseguente impossibilità per il Comune ad adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.

3.La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90.

4.Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, la Giunta Comunale potrà riconoscere al richiedente il contributo rapportato alle sole spese sostenute.

5.Qualora sia stato concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni e/o strutture comunali, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 12 – Responsabilità

1.Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

2.Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati dal beneficiario ad eseguire, a qualunque titolo, prestazioni, di qualsivoglia genere.

Art. 13 – Albo dei beneficiari

1.Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Abrogazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore seguendo il regime di esecutività e pubblicità della deliberazione che lo approva.